



COMUNICATO UFFICIALE N.322 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 241/AA al N. 244/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 799 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosario ALFANO, Vincenzo DEL SORBO, Giuseppe ABAGNALE e della società A.S.D. A.C. S. ANTONIO ABATE 1971 avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSARIO ALFANO, Presidente e dirigente accompagnatore della soc. ASD AC S. Antonio Abate 1971 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43, commi 1 e 6, e artt. 45 e 61 comma 1 e 5 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Abagnale Giuseppe e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella seguente gara: ASD AC S. Antonio Abate 1971 – Summa Rionale Trieste del 11.2.2018, valevole per il campionato Juniores Regionale;

VINCENZO DEL SORBO, dirigente accompagnatore della soc. ASD AC S. Antonio Abate 1971 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASD AC S. Antonio Abate 1971 nella gara ASD AC S. Antonio Abate 1971 – Summa Rionale Trieste del 11.2.2018, valevole per il campionato Juniores Regionale, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato e, il calciatore Abagnale Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GIUSEPPE ABAGNALE, calciatore, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara ASD AC S. Antonio Abate 1971 – Summa Rionale Trieste del 11.2.2018, valevole per il campionato Juniores Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. A.C. S. ANTONIO ABATE 1971, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rosario ALFANO in proprio e, in qualità di Presidente e legale

rappresentante per conto della società A.S.D. A.C. S. ANTONIO ABATE 1971, Vincenzo DEL SORBO e Giuseppe ABAGNALE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Rosario ALFANO, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo DEL SORBO, 2 giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe ABAGNALE e di 1 punto di penalizzazione e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. S. ANTONIO ABATE 1971;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 469 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Ruben Ariel OLIVEIRA DA ROSA avente ad oggetto la seguente condotta:

RUBEN ARIEL OLIVEIRA DA ROSA, calciatore dilettante tesserato dal 18 luglio 2018 per la F.C. Aprilia Racing Club s.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 21 delle N.O.I.F., per avere, in costanza di tesseramento quale calciatore per la F.C. APRILIA RACING CLUB S.R.L., partecipante al Campionato organizzato dal Dipartimento Interregionale della L.N.D., eluso il divieto del doppio tesseramento, assumendo di fatto il ruolo di responsabile dell'area tecnica della A.S.D. CALCIO GIOVANI LATINA, e, in ogni caso, consentendo che il proprio volto e il proprio nome venissero spesi a livello pubblicitario quale "uomo immagine" della menzionata società di cui, peraltro, per come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, era "socio onorario";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ruben Ariel OLIVEIRA DA ROSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Ruben Ariel OLIVEIRA DA ROSA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 878 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gerardo FORTUNATO avente ad oggetto la seguente condotta:

GERARDO FORTUNATO, Dirigente Accompagnatore della società ASD Atletico Caselle all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nella seguente gara: *ASD Atletico Caselle – Indomita* del 12.11.2017, valevole per il campionato Giovanissimi Salerno, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Cetrangolo Giampaolo, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gerardo FORTUNATO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gerardo FORTUNATO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 810 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Sebastiano CESARANO, Carlo STAIANO e della società A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922 avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO CESARANO, nella qualità di Presidente all'epoca dei fatti della Soc. A.S.D. Scafatese Calcio 1922, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori *Conforti Emanuele e Balzano Adolfo Andrea*, nonché per averne consentito rispettivamente l'utilizzo nelle seguenti gare: Nuova Neugeburt - A.S.D. Scafatese Calcio 1922 del 12.2.2018; L.I.N.G. Mondo Nazione - A.S.D. Scafatese Calcio 1922 del 4.3.2018, valevoli per il campionato Allievi Provinciale e A.S.D. Scafatese Calcio 1922 – Raffaele Sergio Academy del 9.1.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Salerno;

CARLO STAIANO, nella qualità di Dirigente Accompagnatore all'epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. Scafatese Calcio 1922, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara A.S.D. Scafatese Calcio – Raffaele Sergio Academy del 9.1.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Salerno, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore *Balzano Adolfo Andrea*, consegnata al Direttore di Gara;

A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano CESARANO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922 e dal Sig. Carlo STAIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano CESARANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo STAIANO e di 2 (due) punti di penalizzazione nel Campionato Allievi Provinciale, di 1 (un) punto di penalizzazione nel Campionato Giovanissimi Salerno e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina